

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1100 del 05/03/2021 |
| Oggetto | A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II Titolo IIIbis. Aggiornamento modalità di trasmissione dati e comunicazioni |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-1135 del 05/03/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE l'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II Titolo IIIbis, che al comma 6 prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) contenga gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano, tra l'altro, l'obbligo per il Gestore dell'installazione IPPC di comunicare all'autorità competente periodicamente, e almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di A.I.A. Il medesimo comma 6 prevede inoltre che l'autorizzazione contenga altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'A.I.A.;

ASSUNTO CHE, al fine dell'ottemperanza degli obblighi previsti dal sopra richiamato art. 29-sexies comma 6, gran parte dei provvedimenti di A.I.A. rilasciati alle installazioni IPPC insistenti sul territorio

provinciale di Parma (ad esclusione delle categorie di attività per le quali specifiche disposizioni regionali prevedono la comunicazione dei dati direttamente su Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia-Romagna) prevedono, quale specifico elemento prescrittivo, l'utilizzo del sistema MonitoRem per la trasmissione dei dati di monitoraggio oltre che delle relative comunicazioni, anche di emergenza/anomalia degli impianti;

VISTA la nota prot. PG/2021/33043 del 02/03/2021 che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma comunica la necessità di introdurre modifiche alle modalità di trasmissione dei dati e delle comunicazioni prescritte nelle A.I.A., in quanto il sistema condiviso di MonitoRem sino ad oggi utilizzato è in fase di dismissione a causa della sua obsolescenza informatica;

DATO ATTO che in data 26/02/2021 si è svolto un incontro informativo in videoconferenza con le installazioni IPPC interessate e le relative associazioni di categoria, nel quale Arpae ha fornito indicazioni applicative e indirizzi formali relativi alle nuove modalità di trasmissione dati e comunicazioni;

CONSIDERATO in particolare che tali modifiche, riferibili indicativamente ai Capitoli “*Comunicazione e requisiti di notifica e informazione*” e “*Criteri di misurazione in continuo*” dei provvedimenti di A.I.A. che attualmente contemplano l'utilizzo di MonitoRem, prevedono, in sintesi:

- per la trasmissione dei dati di monitoraggio e controllo, l'utilizzo di una nuova piattaforma creata da Arpae, che prevede per ogni installazione IPPC la condivisione di una cartella dedicata contenente il format per il reporting ambientale, che il Gestore è tenuto a compilare,
- per le comunicazioni di incidenti e manutenzioni, l'utilizzo di un apposito sistema di comunicazione. Arpae fornirà al Gestore le istruzioni per accedere al nuovo sistema, con breve guida all'utilizzo e nuove credenziali per l'accesso;
- per il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante, parametro di esercizio e/o risorsa, che tali registrazioni debbano essere mantenute a disposizione degli Organi di Controllo su strumenti digitali facilmente recuperabili e condivisibili mediante strumenti informatici non dedicati e/o esclusivi;

RITENUTO di procedere per quanto sopra all'aggiornamento dei provvedimenti di A.I.A. che attualmente prescrivono l'utilizzo del sistema MonitoRem, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies comma 6 di trasmissione dei dati di monitoraggio e controllo nonché per la trasmissione delle comunicazioni di incidenti e manutenzioni;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) che attualmente prevedono l'utilizzo del sistema MonitoRem, laddove è indicato l'utilizzo di detto sistema, prevedendo la modifica delle modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio e controllo nonché delle comunicazioni di incidenti e manutenzioni, così come dettagliato nella nota di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2021/33043 del 02/03/2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e prevedendo per il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante, parametro di esercizio e/o risorsa, che tali registrazioni debbano essere mantenute a disposizione degli Organi di Controllo su strumenti digitali facilmente recuperabili e condivisibili mediante strumenti informatici non dedicati e/o esclusivi;
2. DI PRESCRIVERE quindi il rispetto di quanto riportato nella nota di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2021/33043 del 02/03/2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. DI DISPORRE che, per le installazioni A.I.A. soggette alla dichiarazione solventi (art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quinta), la stessa è inclusa nella compilazione del nuovo Reporting ambientale;
4. DI LASCIARE invariata ogni altra parte dei provvedimenti di A.I.A. interessati non riguardante l'utilizzo del sistema MonitoRem;
5. DI INVIARE copia della presente Determinazione a tutte le installazioni A.I.A. interessate, ai SUAP interessati, ai Comuni interessati, ad AUSL di Parma e ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest- Sede di Parma;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul Portale web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
7. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

8. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Pratica SINADOC n° 7478/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Inviata tramite posta interna

Arpae APAO SAC di Parma

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda smi- Modifiche AIA capitoli “**Comunicazione e requisiti di notifica e informazione**” e “**criteri di misurazione in continuo**”.

La presente per comunicare le possibili modifiche introdotte ai capitoli “**Comunicazione e requisiti di notifica e informazione**” e “**Criteri di misurazione in continuo**”.

Tali modifiche si rendono necessarie in quanto il sistema condiviso di MonitoRem e sino ad oggi utilizzato è in fase di dismissione a causa della sua obsolescenza informatica.

Il nuovo sistema di reporting e comunicazioni è implementato su una piattaforma dedicata creata da Arpae.

Comunicazione e requisiti di notifica e informazione

“Al fine dell’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata, la contabilizzazione delle emissioni, l’utilizzo delle risorse, l’esercizio dell’installazione sia in condizione operative normali sia anomale, il Gestore dell’impianto ha proposto e concordato con l’Autorità Competente i parametri che caratterizzano l’esercizio dell’impianto, il modo di acquisizione, di comunicazione, la tempistica di raccolta e di divulgazione dei parametri.

Il Gestore dell’installazione deve utilizzare il sistema di Reporting predisposto. Il Gestore dovrà comunicare ad Arpae uno o più indirizzi e-mail con i quali condividere il format per il reporting ambientale che verrà utilizzato per dare le credenziali di accesso al sistema con condivisione. Al momento della condivisione della cartella, all’e-mail comunicata arriverà una notifica di conferma con ulteriori istruzioni per l’accesso tramite sistemi automatici basati sulla piattaforma Google Drive. Dal quel momento sarà possibile accedere alla cartella e conseguentemente al report per la relativa compilazione. Arpae fornirà una breve guida alla compilazione dei nuovi report.

Per le comunicazioni di incidenti e manutenzioni, il Gestore dovrà utilizzare un apposito sistema di comunicazione. Arpae fornirà al Gestore le istruzioni per accedere al nuovo sistema, con breve guida all'utilizzo e nuove credenziali per l'accesso.

Al fine della valutazione della conformità sul rispetto dei limiti emissivi prescritti per il normale esercizio e di quanto previsto in base alle misure relative alle condizioni diverse, in particolare le fasi di avvio e di arresto, le emissioni fuggitive e diffuse degli impianti, il Gestore attua gli autocontrolli, le registrazioni e le azioni richieste nella presente Autorizzazione.

L'aggiornamento del Reporting Regionale avrà frequenza annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato.

Nel rispetto della Normativa vigente, ivi incluse le indicazioni regionali (cfr. Determina n. 1063 del 02/02/11 del Dirigente dell'Area Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna) fino a diversa indicazione da parte di Arpae SAC, si prescrive il caricamento dei dati di monitoraggio sul portale Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna entro il 30 aprile di ogni anno, estrapolando inoltre il file pdf delle comunicazioni di incidenti e/o anomalie. Tale file, tal quale, sarà reso pubblico. A tal proposito si ricorda che sussiste la possibilità per il Gestore di caricare due file, di cui uno visibile solo agli Enti aventi accesso riservato al sito ed un altro con dati da rendere pubblici; nel caso in cui ci si avvallesse di quest'ultima possibilità, occorrerà caricare anche una breve relazione a giustificazione e supporto della richiesta di secretazione di taluni dati, ricordando che non è possibile escludere dalla pubblicazione dati strettamente ambientali (cfr. DLgs. 195/2005 s.m.i.).

A completamento del Reporting annuale da caricare annualmente sul portale IPPC, devono essere riassunti in una specifica relazione (da inserire quale allegato nel medesimo report annuale sul portale IPPC) gli elementi di seguito riportati:

- sintesi degli eventi incidentali
- riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'attività nel tempo, valutando ed aggiornando, se del caso, il proprio posizionamento rispetto alle Migliori Tecnologie Disponibili.

Criteri di misurazione In continuo

Per il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante, parametro di esercizio e/o risorsa, come richiesto nel capitolo “Piano monitoraggio e controllo” dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si stabilisce che:

1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo, il Gestore è tenuto, oltre ad informare tempestivamente l'autorità preposta al controllo, ad attuare forme alternative di controllo basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie prime utilizzate e/o prodotte. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito.

2. Ogni apparecchiatura componente dei sistemi di rilevamento in continuo deve essere adeguata allo scopo a cui è destinata e quindi deve essere caratterizzata da documenti che ne certificano il campo di misura, la linearità, la stabilità, l’incertezza ed i modi e le condizioni di utilizzo. Il Gestore dovrà quindi stabilire e mantenere attive procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all’utilizzo.

3. L’insieme funzionale della apparecchiature che costituiscono il sistema di rilevamento deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. La qualità dei dati mantenuta mediante l’adozione di procedure che documentino le modalità e l’avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura da convalidarsi nel contesto dell’installazione, anche attraverso il confronto con misure in parallelo effettuate in campo utilizzando un metodo di riferimento.

4. Il sistema di acquisizione ed elaborazione dati presiede alla lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori ed alla traduzione in valori elementari espressi in opportune unità ingegneristiche, nonché alla memorizzazione degli stessi quali valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle sole condizioni fisiche prescritte.

5. Il sistema di acquisizione non deve prevedere di scartare nessuno dei dati acquisiti e quindi dovranno essere contabilizzati nel valore medio orario anche i periodi di avviamento, di arresto, di guasto, di funzionamento anomalo o di funzionamento al di sotto del minimo tecnico come pure i periodi di arresto impianto o di non funzionamento. Ovvero il sistema di acquisizione non dovrà mai arrestarsi. Il dato così formato dovrà essere associato ad un indice che stabilisca se è stato acquisito in condizioni valide per essere paragonato al limite o se è solamente utilizzabile per il calcolo del flusso di massa emesso

realmente dall'impianto. Non andranno scartati neppure i dati anomali acquisiti dal sistema ai quali andrà associato un indice di non validità.

7. Il Gestore stabilisce e mantiene attive procedure documentate di quanto richiesto nei punti precedenti, in particolare le modalità di acquisizione e calcolo. Nelle procedure dovrà essere previsto come mantenere documentazione, anche a posteriori, dei processi attuati, come pure di tutte le grandezze utilizzate e/o necessarie alla loro determinazione. Tale documentazione e le registrazioni saranno oggetto dell'attività di controllo programmato da parte di Arpae.

I suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere mantenute a disposizione degli Organi di Controllo su strumenti digitali facilmente recuperabili e condivisibili mediante strumenti informatici non dedicati e/o esclusivi.

Dovranno essere implementate delle procedure interne che permettano di evidenziare nel minor tempo possibile ogni anomalia impiantistica e/o superamento dei limiti di emissione al fine di darne tempestiva comunicazione all'autorità competente.

Il sistema di registrazione in continuo dei dati dovrà garantire la non manomissione degli stessi e nel caso in cui siano eseguite operazioni sul sistema o sui dati dovrà tenerne traccia.

Solo i dati di monitoraggio in continuo richiesti per legge e soggetti alla normativa UNI EN 14181 (SME) sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti atti a verificare il rispetto dei limiti di emissione.

Nel caso di :

- violazione delle condizioni dell'autorizzazione
- incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente,

il Gestore deve informare immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti, e adottare immediatamente le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità, per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

La mancata comunicazione è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesima comma 2 della Parte seconda del D.l.gs 152/06 s.m.i.

Nei casi di cui sopra il Gestore dovrà dare immediata comunicazione tramite il sistema di invio incidenti e/o manutenzioni e entro 10 gg dovrà inviare una relazione tecnica in cui siano descritti:

- le possibili cause che hanno portato alla violazione delle condizioni dell'autorizzazione e/o incidente e gli eventuali provvedimenti di verifica manutenzione e controllo messi in atto;
- le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto;
- i dati registrati dal sistema di monitoraggio in continuo compreso un periodo di 24 ore ante e post evento.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.

La Responsabile del Servizio Territoriale
Silvia Violanti
Documento firmato digitalmente

Sinadoc:31889/21

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.